



## Raccolta della giurisprudenza

**Cause riunite C-464/13 e C-465/13**

**Europäische Schule München  
contro  
Silvana Oberto  
e  
Barbara O’Leary**

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht)

«Rinvio pregiudiziale — Statuto delle scuole europee — Competenza della camera dei ricorsi delle scuole europee a pronunciarsi su un contratto di lavoro a tempo determinato concluso tra una scuola europea e un docente non assegnato né comandato da uno Stato membro»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2015

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Nozione di atto compiuto dalle istituzioni — Convenzione recante statuto delle scuole europee — Inclusione*

*[Art. 267, comma 1, b), TFUE e 352 TFUE]*

2. *Accordi internazionali — Convenzione recante statuto delle scuole europee — Competenza esclusiva della camera dei ricorsi — Ambito di applicazione ratione personae — Docente a orario ridotto assunto da una scuola europea non comandato da uno Stato membro — Inclusione*

*(Convenzione recante statuto delle scuole europee, art. 27, § 2, comma 1, prima frase)*

3. *Accordi internazionali — Convenzione recante statuto delle scuole europee — Competenza esclusiva della camera dei ricorsi — Nozione di atto lesivo — Accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro di cui al contratto di lavoro concluso tra la scuola e il docente a orario ridotto — Inclusione*

*(Convenzione recante statuto delle scuole europee, art. 27, § 2, comma 1, prima frase)*

4. *Accordi internazionali — Convenzione recante statuto delle scuole europee — Competenza esclusiva della camera dei ricorsi — Controversia vertente sulla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro di cui al contratto di lavoro concluso tra il docente a orario ridotto e il direttore della scuola — Inclusione — Assenza di pregiudizio al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva*

*(Convenzione recante statuto delle scuole europee, art. 27, § 2, comma 1, prima frase)*

1. Un accordo internazionale, come la Convenzione recante statuto delle scuole europee, che è stato concluso sulla base dell'articolo 235 del Trattato CE (divenuto articolo 308 CE, a sua volta divenuto articolo 352 TFUE) dalle Comunità europee, legittimate a tal fine dalla decisione 94/557, che autorizza la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica a firmare e concludere la convenzione recante statuto delle scuole europee, costituisce, per quanto riguarda l'Unione, un atto compiuto da un'istituzione dell'Unione ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE. Le disposizioni di un siffatto accordo formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione e, nell'ambito di questo ordinamento giuridico, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'accordo stesso.

(v. punti 29, 30)

2. L'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, dev'essere interpretato nel senso che i docenti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati in tale disposizione, al contrario del personale amministrativo e tecnico, che ne è escluso.

(v. punto 44, dispositivo 1)

3. L'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra la scuola e il docente a orario ridotto, sia considerato un atto lesivo di quest'ultimo.

(v. punto 56, dispositivo 2)

4. L'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dev'essere interpretato nel senso che non osta a che un atto adottato dal direttore di una scuola europea nell'esercizio delle sue funzioni rientri, in linea di principio, nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

I punti 1.3, 3.2 e 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto delle scuole europee assunti tra il 1° settembre 1994 e il 31 agosto 2011, devono essere interpretati nel senso che una controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra un docente a orario ridotto e tale direttore, rientra nella competenza esclusiva della camera dei ricorsi delle scuole europee.

L'obbligo, per i docenti a orario ridotto, di portare la loro controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al loro contratto di lavoro concluso con il direttore di una scuola europea dinanzi alla camera dei ricorsi delle scuole europee, che si pronuncia in prima e in ultima istanza e che non è legittimata ad adire la Corte con un rinvio pregiudiziale, non pregiudica il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(v. punti 75, 76, dispositivo 3)